

Possibilità di svolgere periodi di formazione presso gli Uffici di sorveglianza da parte di laureati e laureandi che dimostrino, in relazione al corso di laurea, un concreto interesse didattico scientifico.

(Risposta a quesito del 24 giugno 2009)

Il Consiglio superiore della magistratura, nella seduta del 24 giugno 2009, ha adottato la seguente delibera:

<<letto il quesito del Presidente del Tribunale di Sorveglianza di ...con il quale si chiede se sia possibile e con quali modalità svolgere stages di tirocinio da parte di laureandi e di laureati delle Università Cattolica del Sacro Cuore di ... e degli Studi di ... presso gli uffici del Magistrato di sorveglianza e del Tribunale di sorveglianza di ..., con particolare indicazione in merito al contemperamento della aspettativa di formazione con l'obbligo di riservatezza derivante dalla particolarità dell'attività giudiziaria svolta;

premesso che il Consiglio superiore con delibera del 23 gennaio 2008 in tema di "Convenzioni tra uffici giudiziari ed Università" ha nuovamente disciplinato la materia sottolineando in particolare "Occorre richiamare anche in questa sede i limiti di ordine generale derivanti dai doveri di segretezza dell'attività giurisdizionale, che, in base alla legislazione vigente, riguardano la maggioranza delle attività giudiziarie, tanto civili che penali, limitandosi, nei fatti, l'area della pubblicità al dibattimento penale ed alle sedute d'udienza civili. Va aggiunto, peraltro, che significativi limiti alla pubblicità degli atti processuali e procedurali e doveri di riservatezza derivano anche dalla normativa in materia di privacy, di cui alla legge n. 675 del 1996. Il tema del doveroso rispetto del segreto costituisce, dunque, una delle questioni più delicate e non può, in ogni caso, risolversi con una semplice richiesta rivolta ai partecipanti agli stages di un, ancorché solenne, impegno a mantenere un comportamento improntato alla riservatezza e a non divulgare notizie di cui possano aver avuto conoscenza nel corso dell'attività formativa. In definitiva può ritenersi consentita ai tirocinanti, in ambito civile e col consenso delle parti processuali, la frequenza di tutte le udienze, con esclusione di quelle riguardanti cause e procedimenti in materia di famiglia, stato delle persone e diritti della personalità. Può essere, altresì, consentito l'accesso al settore penale, limitato però alla fase dibattimentale, fatta salva la previsione di cui alla delibera consiliare del 20 febbraio 2003 in tema di stages alla D.N.A..

Ciò non esclude che, al fine di contemperare l'esigenza di crescita formativa degli studenti con quella, altrettanto imprescindibile, del doveroso rispetto del segreto, le Convenzioni possano prevedere ipotesi di simulazione dei casi processuali o di consegna di atti processuali limitata a processi definiti, resi opportunamente anonimi, in modo da consentire la realizzazione di fascicoli virtuali, in cui lo studio dei relativi casi consenta poi lo svolgimento di esercitazioni, discussioni e simulazioni guidate, avvalendosi anche dell'intervento dei magistrati che effettivamente li hanno trattati. In ogni caso la collaborazione tra tirocinanti e magistrati deve avvenire in forme tali da comportare l'esclusione dei primi dalla assistenza ad attività ed all'esame di atti giudiziari coperti dal segreto ovvero riservati in forza di norme processuali.";

rilevato pertanto che alla luce dei principi generali appare possibile lo svolgimento di periodi di formazione anche presso gli Uffici di sorveglianza con modalità tali da assicurare il rispetto delle esigenze particolari dell'attività svolta caratterizzata da udienze prevalentemente camerali e dalla trattazione di dati sensibili riguardanti i soggetti sottoposti al controllo ed alla valutazione comportamentale nella fase di espiazione della pena;

rilevato che tali principi possono essere assicurati, come già rappresentato dal Presidente nel corpo del quesito, per esempio utilizzando fascicoli virtuali anonimi o comunque fascicoli reali opportunamente adattati con l'oscuramento di dati sensibili;

osservato che le esatte modalità dello svolgimento del tirocinio dovranno essere concordate, fermo restando il quadro di indirizzo evidenziato dal Consiglio da ultimo nella delibera del 23 gennaio 2008, dai soggetti stipulanti la convenzione la quale dovrà essere trasmessa dal dirigente dell'ufficio giudiziario al Consiglio medesimo per verificarne la conformità ai principi generali;

tutto ciò premesso, il Consiglio

delibera

di rispondere al quesito proposto nel senso della possibilità di svolgere - da parte di laureati e laureandi che abbiano svolto o che stiano svolgendo corsi di laurea in giurisprudenza o che comunque dimostrino, in relazione al corso di laurea, un concreto interesse didattico scientifico - periodi di formazione presso gli Uffici di sorveglianza con modalità tali da assicurare la segretezza dell'attività giudiziaria e la tutela di dati sensibili riguardanti i soggetti coinvolti nelle procedure giudiziarie, modalità che saranno concretamente individuate dai soggetti stipulanti la convenzione nell'ambito delle indicazioni generali già fornite dal Consiglio.>>